

**CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN BIOLOGIA MOLECOLARE**  
**(classe LM-6 – BIOLOGIA)**

**REGOLAMENTO DIDATTICO**

## **Art. 1 - Informazioni generali**

Il presente Regolamento didattico si riferisce al corso di laurea magistrale in BIOLOGIA MOLECOLARE, classe LM-6 – Scienze Biologiche, D.M. 16/3/2007.

1. L'anno accademico di prima applicazione del presente Regolamento è il 2014/15.
2. La struttura didattica responsabile è il Dipartimento di Bioscienze.
3. La sede in cui si svolge l'attività didattica è il Dipartimento di Bioscienze
4. L'indirizzo del sito internet del corso di laurea è: <http://www.bioscienze.unipr.it/it/biologia-molecolare>
5. Il corso di laurea rilascia il titolo di DOTTORE MAGISTRALE in BIOLOGIA MOLECOLARE.
6. L'organo cui sono attribuite le responsabilità è il Consiglio di Dipartimento. Alla gestione del Corso di Studi in Biologia Molecolare (CdS) provvedono: il Presidente del CdS (PCdS), il Consiglio di CdS (CCS), il Gruppo di Autovalutazione (GAV), la Commissione didattico-valutativa, la Commissione Tirocini, la Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS), il Responsabile dell'Assicurazione della Qualità (RAQ), il personale amministrativo del Dipartimento che si occupa della didattica.

## **Art. 2 - Obiettivi formativi**

Coerentemente con gli obiettivi formativi della classe LM-6, come riportato nel Manifesto degli Studi del corso di Laurea e nella scheda SUA, obiettivo di questo corso di laurea è la formazione di una figura di Biologo con una preparazione di base eccellente in aree tra le più avanzate della Biologia, in particolare la Genetica, la Biochimica e la Biologia Molecolare.

## **Art. 3 - Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio**

I risultati di apprendimento attesi sono coerenti con la classe LM-6 e vengono espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio, come dettagliato nel Manifesto degli Studi del corso di Laurea e nella scheda SUA.

## **Art. 4 - Utenza sostenibile e programmazione degli accessi**

1. Utenza sostenibile del Corso di Studio: 80 posti
2. Il corso di laurea in BIOLOGIA MOLECOLARE non prevede di norma l'accesso sottoposto a programmazione locale.

## **Art. 5 – Titoli e conoscenze richiesti per l'accesso e modalità di verifica della preparazione iniziale**

Per l'ammissione al corso di Laurea magistrale in Biologia Molecolare è richiesto:

1. Il possesso di una laurea triennale della classe L-13 (scienze Biologiche; ex L-12) conseguita presso qualunque Università italiana, nell'ambito di un percorso formativo congruente con le indicazioni nazionali per le attività formative di base e caratterizzanti. La laurea triennale della classe L-13 con queste caratteristiche consente l'accesso, senza debiti formativi, alla laurea magistrale in Biologia molecolare.
2. Per coloro che abbiano conseguito una Laurea triennale di altre classi affini o coloro che siano in possesso di altri titoli di studio conseguiti in Italia o all'estero, riconosciuti idonei, con contenuti formativi almeno parzialmente simili, è prevista una verifica, effettuata dai docenti del Consiglio di Corso di Studio, volta all'accertamento della adeguata preparazione personale attraverso l'analisi del curriculum. Gli studenti per i quali sia necessaria la verifica dei requisiti dovranno presentare apposita domanda ai referenti del corso di laurea. I requisiti minimi, in termini di CFU e settori-scientifico-disciplinari necessari per l'accesso al corso di laurea, riportati anche nel Manifesto degli studi e nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA), sono: almeno 28 CFU nei settori FIS, INF, MAT, CHIM e almeno 65 CFU in almeno sette dei seguenti settori: BIO/01, BIO/04, BIO/05, BIO-06, BIO/07, BIO/09, BIO/10, BIO/11, BIO/18 e BIO/19.

#### **Art. 6 - Trasferimenti, passaggi, riconoscimento e obsolescenza dei crediti**

1. Sono ammessi passaggi e trasferimenti in entrata entro il 31 ottobre di ogni anno.
2. A tale fine, il Consiglio di Corso di Studio può riconoscere attività formative in precedenza svolte presso altri corsi di Laurea Magistrale o a ciclo unico dell'Ateneo di Parma o di altre Università italiane o straniere, e la corrispondente votazione, se coerenti con il percorso formativo del corso di laurea in Biologia Molecolare.
3. Possono inoltre essere riconosciute le competenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.
4. I CFU sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Laurea tenendo conto del contributo delle attività formative al raggiungimento degli obiettivi formativi e valutando caso per caso la validità rispetto al livello del corso di studio, la congruenza rispetto al quadro generale delle attività formative previste per il corso di Laurea nel rispetto del Regolamento Didattico di Ateneo, nonché l'eventuale obsolescenza delle competenze acquisite.
5. Agli studenti che effettuano domanda di passaggio o trasferimento al secondo anno da altri Corsi di Laurea di questa o altra Sede Universitaria, oppure agli studenti già in possesso di un diploma di laurea magistrale, sarà consentito l'accesso al Corso di Studio se in possesso di almeno 30 CFU riconosciuti come convalidabili dalla struttura competente.

#### **Art. 7 - Svolgimento attività formative**

1. Entro il 15 giugno di ogni anno il Consiglio di Dipartimento approva il Manifesto degli Studi del corso di Laurea specificando gli insegnamenti offerti a scelta e precisando, per ogni attività

formativa, le modalità di svolgimento, il numero di ore di attività didattica frontale, la sede, il periodo di svolgimento ed eventuali obblighi di frequenza specifici.

2. La durata normale del Corso di Laurea Magistrale in Biologia Molecolare è di 2 anni. Le attività formative previste, corrispondenti a 120 CFU, sono organizzate su base semestrale. Le attività formative possono essere organizzate in lezioni frontali, esercitazioni, attività di laboratorio, tirocini.
3. Il carico di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, corrispondente a un credito formativo è pari a 25 ore.
4. Per gli insegnamenti elencati nel piano degli studi allegato al presente Regolamento, ogni credito formativo corrisponde di norma a:
  - 7 ore di attività didattica frontale,
  - 12 ore di esercitazioni
  - 20 ore di laboratorio
  - 25 ore di tirocinio/tesi.

## **Art. 8 – Tirocinio e prova finale**

Le modalità di svolgimento e di conseguimento dei crediti delle attività di tirocinio sono così regolate:

la laurea magistrale in Biologia Molecolare prevede che gli studenti, durante l'ultimo anno del corso di studio, completino la loro formazione attraverso un tirocinio formativo di 6 CFU e lo svolgimento della tesi di laurea (definita prova finale: 27 CFU). Il tirocinio è mirato all'acquisizione di conoscenze per l'uso di metodologie sperimentali e capacità di sviluppare un protocollo sperimentale. Il periodo di tirocinio può essere propedeutico allo svolgimento della tesi di laurea che consiste nella progettazione ed esecuzione di uno studio sperimentale originale, sotto la guida di uno o più docenti del corso, da svolgersi presso un laboratorio universitario o di ente esterno pubblico o privato, italiano o straniero, convenzionato con l'Università. Le modalità di svolgimento e riconoscimento dei crediti di Tirocinio e Prova finale sono riportate, per ogni anno accademico, nella scheda Unica Annuale (SUA) e nel Manifesto degli Studi. I moduli per l'iscrizione ai tirocini sono reperibili al link del servizio tirocini formativi, di seguito riportato: <http://www.unipr.it/node/8405>.

- Procedure da attivare da parte dello studente

### (i) Tirocinio e/o prova finale presso il DIPARTIMENTO di BIOSCIENZE

Almeno 15 giorni prima rispetto alla data di inizio del tirocinio/prova finale, lo studente dovrà compilare n. 3 copie in originale del PROGETTO FORMATIVO INTERNO, firmate dal tirocinante e dal relatore. I 3 moduli dovranno essere consegnati al Servizio Didattico (e-mail: [didattica.bioscienze@unipr.it](mailto:didattica.bioscienze@unipr.it)) che provvederà ad inviare n. 2 copie al Servizio Tirocini dell'Ateneo e n. 1 copia al Presidente del Corso di laurea.

### (ii) Tirocinio e/o prova finale presso ALTRI DIPARTIMENTI dell'Università di Parma

Almeno 15 giorni prima rispetto alla data di inizio del tirocinio e/o prova finale, lo studente dovrà compilare n. 3 copie in originale del PROGETTO FORMATIVO INTERNO, firmate dal tirocinante, dal relatore e dal Direttore del Dipartimento ospitante. I 3 moduli dovranno essere consegnati al Servizio Didattico (e-mail: [didattica.bioscienze@unipr.it](mailto:didattica.bioscienze@unipr.it)) che

provvederà ad inviare n. 2 copie al Servizio Tirocini dell'Ateneo e n. 1 copia al Presidente del Corso di laurea.

(iii) Tirocinio e/o prova finale presso STRUTTURE ESTERNE all'Università di Parma

Il tirocinio-prova finale presso strutture esterne all'Università deve essere concordato con un docente del Corso di laurea che garantisca il progetto di ricerca.

Con buon anticipo rispetto alla data di inizio del tirocinio esterno, gli studenti devono contattare il Servizio Tirocini (e-mail: [tirocininformativi@unipr.it](mailto:tirocininformativi@unipr.it)) per verificare se esista già una convenzione, o se si debba invece iniziare la procedura di stipula della convenzione fra Università e Azienda/Istituto. In quest'ultimo caso, lo studente potrà provvedere all'avvio della procedura mediante l'apposito MODULO DI CONVENZIONE, da presentare in duplice copia presso il Servizio Didattico, firmate dal rappresentante legale dell'Azienda ospitante.

Se la convenzione è già esistente, lo studente dovrà compilare n. 3 copie in originale del PROGETTO FORMATIVO ESTERNO, firmate dal tirocinante, dal relatore e dal responsabile della Struttura ospitante. I 3 moduli dovranno essere consegnati al Servizio Didattico (e-mail: [didattica.bioscienze@unipr.it](mailto:didattica.bioscienze@unipr.it)) che provvederà ad inviare n. 2 copie al Servizio Tirocini dell'Ateneo e n. 1 copia al Presidente del Corso di laurea.

iiii) Tirocinio/prova finale svolto all'ESTERO

Per il tirocinio svolto all'estero, ove la Struttura estera non includesse nel Transcript of Records la registrazione ufficiale con voto e numero di crediti, lo studente dovrà fornire una lettera su carta intestata del docente estero con cui ha effettuato il tirocinio, in modo da certificare la frequenza e i risultati dell'apprendimento.

Sul link d'Ateneo: <http://www.unipr.it> → Internazionale → Programma Erasmus → Bando e Formolari, è possibile reperire la lista degli Atenei stranieri con cui il Dipartimento ha in atto accordi bilaterali di scambio. A questo proposito si rimanda anche a quanto riportato all'Art. 12 di questo Regolamento.

Alla fine del periodo di tirocinio (sia esso interno che esterno) il **docente che svolge la funzione di Tutore universitario** dovrà, compilare l'apposita scheda di valutazione (se il tirocinio è interno) o verificare che sia stata compilata dal responsabile della struttura esterna (se il tirocinio è esterno), e in ogni caso formulare/convalidare il voto (giudizio) complessivo. La scheda dovrà quindi essere fatta pervenire dal Tutore universitario al delegato del Corso di Laurea per i tirocini formativi, che provvederà alla verbalizzazione. Lo **studente** dovrà anche consegnare, al momento della verbalizzazione del voto, una breve relazione dell'attività svolta durante il suo periodo di tirocinio. Sia la scheda di valutazione che la relazione dello studente verranno conservate in apposito archivio per un eventuale utilizzo da parte degli organi di autovalutazione.

**Art. 9 – Frequenza**

La frequenza ai corsi di insegnamento è obbligatoria. Lo studente che, per attività lavorativa, malattia o particolari disabilità, non possa garantire la presenza in aula, dovrà presentare opportuna documentazione. Lo studente disabile può trovare tutte le informazioni sul sito <http://www.disabile.unipr.it/>.

1. L'accertamento della frequenza avverrà secondo modalità e criteri stabiliti dal singolo docente che valuterà il margine di tolleranza in relazione alle tipologie didattiche svolte (lezioni teoriche, esercitazioni, attività di laboratorio, ecc.).
2. La frequenza ai tirocini ed alle attività per la prova finale è obbligatoria. Sono esenti solo i portatori di particolari disabilità, per i quali si prevederanno adeguate modalità di svolgimento.

#### **Art. 10 - Piano degli studi**

1. All'atto dell'iscrizione al primo anno di corso allo studente è attribuito un piano degli studi standard con gli insegnamenti obbligatori. Nell'ambito delle attività formative "a scelta dello studente", il Consiglio di Corso di Studi, all'inizio di ogni anno accademico, rende note le attività predisposte, ferma restando la possibilità da parte dello studente di scegliere autonomamente altre attività, coerenti con il progetto formativo, all'interno dell'Ateneo di Parma o presso altri Atenei italiani o stranieri.
2. Il piano di studio viene compilato on line e ogni anno l'Ateneo indica l'arco di tempo in cui è possibile compilarlo. Vengono offerte diverse opzioni per raggiungere i CFU indicati nel Manifesto degli Studi. Solo eccezionalmente i CFU dei corsi a libera scelta potranno essere in numero superiore fino a un massimo di 24 CFU

Per tutti i CdS del dipartimento si è mantenuta la regola che lo studente può scegliere liberamente all'interno di tutti gli insegnamenti offerti dall'Ateneo, con le seguenti limitazioni per gli studenti della laurea magistrale:

- non è consentito scegliere insegnamenti già sostenuti all'interno della laurea triennale di provenienza;
- non è consentito scegliere insegnamenti i cui contenuti siano già compresi in altri insegnamenti facenti parte del piano degli studi adottato o della carriera pregressa dello studente.

#### **Art. 11 - Modalità di riconoscimento degli studi compiuti all'estero**

Per il riconoscimento di CFU conseguiti presso Università estere, nell'ambito di accordi di mobilità Erasmus lo studente vincitore della borsa di studio deve presentare per tempo regolare Learning Agreement. Per la compilazione di questo, in accordo con i delegati Erasmus di Dipartimento, lo studente deve contattare per una "pre-convalida" i docenti degli insegnamenti equivalenti o sostituiti con corsi che saranno sostenuti all'estero, con tutte le informazioni utili riguardo agli stessi. I docenti consultati potranno accettare o respingere la richiesta di pre-convalida dello studente. Si sottolinea che comunque il riconoscimento sarà effettuato non in base alla corrispondenza tra le attività curriculari e quelle che lo studente intende seguire all'estero ma in base alla coerenza di queste ultime con gli obiettivi del corso di studio. A questo fine, il Consiglio del CdS può scegliere di indicare gli insegnamenti che in nessun caso possono essere sostituiti da corsi sostenuti all'estero.

Al termine della esperienza lo studente consegnerà l'originale del Transcript of Records al delegato Erasmus, il quale provvederà alla conversione dei voti come stabilito dalle tabelle preparate dall'Ateneo. Il Consiglio del CdS valuterà la documentazione e i voti proposti, deliberando poi

sull'elenco degli insegnamenti che saranno riconosciuti, oltre a motivare adeguatamente l'eventuale mancato riconoscimento di una o più delle attività che lo studente ha effettuato.

Per il tirocinio svolto all'estero, ove l'Università estera non includesse nel Transcript of Records la registrazione ufficiale con voto e numero di crediti, lo studente dovrà fornire una lettera su carta intestata del docente estero con cui ha effettuato il tirocinio, in modo da certificare la frequenza e i risultati dell'apprendimento.

Sul link d'Ateneo: <http://www.unipr.it> → Internazionale → Programma Erasmus → Bando e Formolari, si possono vedere gli atenei stranieri con cui il Dipartimento ha preso accordi bilaterali di scambio.

### **Art. 12 - Iscrizione ad anni successivi al primo**

Non vi sono blocchi per l'iscrizione agli anni successivi al primo né propedeuticità per i singoli corsi di insegnamento. Tuttavia, alle pagine dei singoli corsi di insegnamento, possono esservi indicazioni dei docenti sui requisiti indispensabili per affrontare con maggiore competenza il relativo esame.

### **Art. 13 – Corso di Sicurezza nei posti di lavoro**

Tutti gli studenti devono avere obbligatoriamente svolto il corso di “Sicurezza sul posto di lavoro” (1 CFU) prima di accedere ai diversi laboratori. Tale corso predisposto dall'Ateneo in modalità on line è suddiviso in tre parti al cui termine si consegue l' attestato, di cui una copia deve essere inviata al Presidente del Cds per essere messo agli atti del CdS e per una eventuale verbalizzazione.

### **Art. 14 – Riconoscimento dei crediti formativi universitari per attività sportive, attività culturali ed artistiche ed attività di volontariato di valore sociale**

L'Università di Parma ha dato la possibilità a tutti gli studenti dell'Ateneo che ne fanno richiesta, di riconoscere crediti formativi universitari per attività sopra indicate fino a un massimo di 6 CFU nell'ambito delle attività a libera scelta. Le informazioni relative al programma di riconoscimento dei crediti per attività sportive sono disponibili sul sito dell'Ateneo: <http://www.unipr.it/didattica/info-amministrative/crediti-attivita-sportive-culturali-artistiche-e-sociali>. Il Consiglio di Corso di Studio valuterà la documentazione prodotta, attribuendo i crediti secondo il regolamento e provvedendo a farli iscrivere nella carriera dello studente.

### **Art. 15- Verifica e valutazione del profitto**

1. Il Dipartimento definisce un periodo per le verifiche di profitto secondo le date pubblicate online sul sito del Corso di Laurea.
2. Gli appelli per ogni corso d'insegnamento devono essere almeno 7 per anno accademico. E' anche prevista una sessione straordinaria (sessione primaverile) a ridosso delle vacanze pasquali.

3. I docenti non possono tenere prove d'esame al di fuori dei periodi stabiliti dal Dipartimento, tranne che per gli studenti Fuori Corso.
4. Le modalità di verifica del profitto potranno prevedere esami scritti e/o orali, prove in itinere, test con domande a risposta libera o vincolata, prove di laboratorio, esercitazioni al computer, elaborati personali o il riconoscimento di attività formative svolte nell'ambito di programmi di mobilità internazionale.
5. L'esame è valutato in trentesimi, con eventuale lode.
6. Per il corso di insegnamento della Lingua Inglese è prevista l'idoneità. Per i corsi che prevedono l'idoneità devono essere garantiti almeno 3 appelli per anno accademico.
7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rimanda a quanto previsto nel Regolamento didattico di Ateneo.

#### **Art. 16 – Attività di ricerca, prova finale e conseguimento del titolo.**

1. Per il conseguimento del titolo lo studente deve sostenere una prova finale, dopo aver superato tutte le altre attività formative.
2. La prova finale consiste in una ricerca sperimentale di carattere originale con presentazione di un elaborato scritto e verterà su un argomento scientifico nell'ambito di una delle discipline biomolecolari caratterizzanti il corso, sotto la guida di un docente che ne assicuri la rilevanza scientifica.
3. La attività di ricerca può essere svolta presso laboratori universitari o di altre istituzioni scientifiche, anche straniere.
4. La prova finale si conclude con la discussione della tesi di fronte ad una Commissione di Laurea, composta dal docente relatore ed eventuali correlatori, ed altri docenti e cultori della materia. La Commissione valuta collegialmente la capacità di esposizione e comprensione delle tematiche relative alla presentazione ed attribuisce un punteggio massimo di 8 punti che si vanno a sommare alla media dei voti della carriera dello studente.
5. L'iscrizione alla sessione di Laurea è esclusivamente on line secondo modalità descritte all seguente indirizzo: web <http://www.unipr.it/didattica/informazioni-amministrative/domanda-di-laurea>.

#### **Art. 17 - Entrata in vigore e validità del regolamento**

1. Il presente Regolamento didattico entra in vigore con la coorte di studenti immatricolati nell'A.A. 2014-15 e rimane valido per ogni coorte per un periodo almeno pari al numero di anni di durata normale del corso di studio o comunque sino all'emanazione del successivo regolamento.
2. Su richiesta degli studenti, il Consiglio di Dipartimento si pronuncia riguardo alla corretta applicazione delle norme del presente Regolamento.
3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rimanda a quanto previsto nel Regolamento didattico di Ateneo.